

LE PROPOSTE DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

Per i professionisti a cui Confcommercio Professioni dà rappresentanza, il lavoro autonomo è una scelta consapevole che richiede di essere esercitata senza ostacoli ideologici e normativi e che sovente è resa possibile e sostenibile dal sapiente possesso di competenze distintive altamente qualificate e costantemente aggiornate, particolarmente apprezzate sia dalle imprese private che dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, non sempre le condizioni di contesto garantiscono una vera libertà di scelta al lavoratore autonomo professionista.

Negli ultimi tempi abbiamo apprezzato alcuni interventi legislativi atti a superare questa impostazione anacronistica e a favore di un maggior sostegno del lavoro autonomo professionale, in particolare con l'emanazione del Jobs Act degli autonomi e con le misure contenute nelle Leggi di Bilancio 2017 e 2018.

Ricordiamo, tuttavia, sempre l'importanza della Legge n. 4/2013 come primo punto di riferimento per le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Quanto fatto, però, non è sufficiente: emerge la necessità, da una parte, di conferire sistematicità alla definizione normativa di "professionista" ad oggi frammentata in molteplici atti normativi, dall'altra, di ulteriori misure che favoriscano la competitività dei professionisti - a partire dalla semplificazione fiscale e burocratica.

In particolare, portiamo all'attenzione le seguenti riflessioni.

EQUO COMPENSO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda l'applicazione del principio dell'equo compenso che la Pubblica Amministrazione è chiamata già a garantire (dopo il collegato fiscale alla legge di bilancio 2018) in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività e in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi, è necessario che **si chiarisca l'ambito di applicazione con particolare riguardo alle professioni non organizzate in ordini e collegi, cui non risultano applicabili i parametri stabiliti per le professioni ordinistiche dai decreti ministeriali a cui fa riferimento la norma di legge.**

Nell'ambito degli appalti pubblici, si può notare infatti come vi sia la tendenza ad un progressivo e rilevante ridimensionamento dei compensi, anche per prestazioni estremamente qualificate. Permangono tuttora, inoltre, insostenibili ritardi di pagamento che i professionisti devono subire nel rapporto con i committenti pubblici e la Pubblica Amministrazione, a fronte di nessuna sanzione in capo a questi ultimi.

COMPETENZE PER COMPETERE

In un mercato la cui competitività risulta esasperata da fenomeni quali l'avvento delle tecnologie e del digitale che infrangono i confini territoriali, nonché dalla possibilità per tutti di offrire i propri servizi professionali, occorre puntare ad un controllo di qualità (da parte delle associazioni e delle istituzioni) di chi vi opera. Pertanto si suggeriscono **modifiche nell'ambito di applicazione della legge n. 4/2013** che determinino il suo ampliamento. Essa non esprime al momento tutte le sue potenzialità, soprattutto in termini di una regolazione moderna, sussidiaria e pluralista delle professioni che riconosca appieno il ruolo imprescindibile dei corpi intermedi e della rappresentanza nella valorizzazione della professionalità e della trasparenza del mercato.

Sarebbe opportuno, inoltre, avviare un dialogo con i professionisti al fine di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo. La legge n. 81/2017 riconosce la possibilità per le associazioni di stipulare **convenzioni con i centri per l'impiego per creare proprio queste opportunità di matching**. Si tratterebbe di uno dei modi per creare un mercato sano e concorrenziale, in conformità con quanto voluto dalla l. 4/2013.

Abbiamo visto come per il Professionista 4.0 siano centrali le competenze e la loro attestazione. A questo scopo, evidenziamo il **ruolo svolto dalle associazioni di professionisti**, cui sono demandati importanti compiti dalla l. n. 4/2013.

È necessario, infine, realizzare un **coordinamento tra sistema della normazione tecnica e Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali** istituito dal d.lgs. n. 13/2013.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA L. 81/2017

Per quanto riguarda le misure introdotte dal Jobs Act degli autonomi, risulta opportuno:

- **chiarire la disciplina da applicare in caso di reti tra professionisti come già parzialmente avvenuto per le reti miste**, data l'importanza che la logica di rete riveste nel modello Impresa 4.0; - evitare che il professionista possa essere gravemente penalizzato per il fatto di dover rispondere in solido, al pari di imprese che possono avere capacità di assunzioni di rischi notevolmente diverse, quando partecipa alle reti;
- dare attuazione alla disposizione che prevede la costituzione degli **sportelli sul lavoro autonomo**.

PREVIDENZA

Sotto il profilo previdenziale, per ovviare alle criticità del quadro legislativo si suggeriscono i seguenti interventi:

- 1) la frammentarietà delle carriere lavorative con la connessa discontinuità della contribuzione richiede un **incremento dei periodi rispetto ai quali individuare i versamenti dovuti per l'accesso alle prestazioni previdenziali**, secondo quanto già stabilito, per l'indennità di maternità, dalla delega inattuata contenuta nell'art. 6 della legge n. 81/2017;
- 2) occorre ripensare alle **garanzie previste in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa**, attraverso la predisposizione di un sistema integrato di provvidenze economiche a sostegno del reddito e percorsi formativi, al fine di supportare il professionista nelle transizioni occupazionali;
- 3) è necessario **incentivare tra i professionisti l'adesione alle forme della previdenza complementare**, dal momento che a causa della discontinuità contributiva cui spesso sono soggetti, avranno più di altri necessità di integrare la loro pensione futura.

ZONE FRANCHE URBANE

Le agevolazioni delle ZFU devono riguardare anche i professionisti non ordinistici nonché le professioni regolamentate ma non iscritte ad ordini e collegi.

Al momento sono concesse solo a coloro che sono iscritti agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge n. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. A questo proposito, sulla base dell'attuale quadro normativo, sembra emergere un problema definitorio con riferimento alla categoria di "professionisti" lavoratori autonomi. Ciò è dovuto, probabilmente, al fatto che **la definizione di professionista, resta frammentata in molteplici disposizioni normative** che riguardano:

- le professioni organizzate in ordini e collegi;
- le professioni regolamentate;
- le professioni non organizzate in ordini e collegi.

INCENTIVI: IMPRESA 4.0 E RESTO AL SUD

Sarebbe, quindi, opportuno far accedere al Piano Impresa 4.0 anche i professionisti prevedendo, almeno nella fase iniziale, l'**allargamento ad essi della misura dell'Iper ammortamento** nonché una **revisione delle spese immateriali** inserite nel relativo **allegato B** dell'Agenzia delle Entrate. Purtroppo, la definizione delle spese agevolabili incluse negli allegati A (beni materiali) e B (beni immateriali) esclude gran parte delle spese che interessano il mondo dei professionisti e del terziario di mercato, in quanto concepite prevalentemente sulla base del settore produttivo manifatturiero. Ciò, a nostro avviso, comporta una limitazione notevole della portata del Piano e della sua "contaminazione innovativa".

Allo stesso modo, anche se trattasi di investimenti non necessariamente innovativi, i professionisti restano tuttora esclusi dall'attuazione della **misura agevolativa denominata "Resto al SUD"** che è dedicata alla creazione di nuova occupazione nell'area del Mezzogiorno d'Italia. Si guarda, pertanto, con favore all'opportunità di **estendere anche ad essi tale incentivo** per favorire l'avvio dell'attività professionale da parte di giovani liberi professionisti.

FISCO

Segnaliamo come obiettivi primari di politica fiscale, i seguenti:

1) Escludere dal pagamento dell'IRAP i lavoratori autonomi privi dell'"autonoma organizzazione".

A distanza di diciotto anni dalla sentenza della Corte Costituzionale ancora non trova soluzione la "storia infinita" dell'esclusione dal pagamento dell'IRAP dei lavoratori autonomi "privi di autonoma organizzazione": non è più procrastinabile un intervento legislativo che definisca i "confini" dell'esclusione dall'imposta per tali soggetti.

2) La "Flat Tax" per i lavoratori autonomi.

Con la legge di bilancio è stata avviata la "Flat Tax" per i lavoratori autonomi, ampliando la platea dei soggetti che beneficiano dell'attuale "regime forfetario" attraverso l'aumento dei limiti di ricavi - da 30.000 euro a 65.000 euro - per poter beneficiare di tale regime fiscale di favore.

Con questa misura, sicuramente, un numero maggiore di lavoratori autonomi beneficerà, sia di una riduzione del carico fiscale sia di una semplificazione degli adempimenti burocratici, ma si tratta di un intervento di manutenzione di un regime già esistente e non di una vera e propria riforma del sistema fiscale del nostro Paese. Questa deve essere una delle priorità del Governo.

3) Le misure per instaurare una "pace fiscale" tra Stato e cittadini contenute nel decreto fiscale.

Le misure di definizione agevolata di situazioni debitorie e di liti pendenti che i contribuenti italiani hanno con il Fisco, contenute nel recente decreto fiscale, non devono rappresentare una forma di "condono" ma devono essere misure finalizzate ad offrire un efficace e concreto aiuto a tutti quei contribuenti in difficoltà economica nel pagare le imposte.

4) Le misure di semplificazione fiscale relative alla fatturazione elettronica.

Le misure di semplificazione fiscale contenute nel decreto fiscale avranno, sicuramente, un impatto positivo in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica "B2B" e "B2C", a partire dal prossimo 1° gennaio, ma riguardano il processo di fatturazione elettronica (ad esempio, l'emissione delle fatture, l'annotazione delle fatture emesse, la registrazione delle fatture di acquisto, la detrazione dell'IVA) ma non eliminano una serie di adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti.

Ad oggi, infatti, le uniche semplificazioni riconosciute in funzione dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica sono l'abrogazione, a partire dal 2019, dell'invio del cosiddetto "spesometro", la riduzione dei termini di accertamento - che da 5 anni passano a 3 anni, ma solo nel caso in cui i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 500 euro avvengano attraverso canali tracciati - ed il riconoscimento, per i contribuenti in contabilità semplificata, di alcune semplificazioni rappresentate dall'invio di modulistica precompilata.

Occorre, quindi, procedere all'abrogazione di quegli adempimenti che - proprio in virtù dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica - sono ormai superflui ai fini dei controlli.

In ogni caso deve essere evitata l'applicazione di sanzioni fino al 31 dicembre 2019 (e non nei primi sei mesi come previsto dal decreto) per le irregolarità commesse nell'emissione delle fatture elettroniche. Si deve, cioè, prendere atto che un "cambiamento epocale" come l'obbligo della fatturazione elettronica, fatto senza una adeguata sperimentazione, possa determinare da parte degli operatori degli errori in buona fede.